

N. R.G. 10573/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	Presidente
dott. Carlo Bianchetti	Giudice
dott. Alessia Busato	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **10573/2021** promossa da:

FONDAZIONE EMERSONE - ENNE NATIONALE ASSOCIATI ACQUA E RACCOMANDATI DI C... (C.F. **0123456789**), con il patrocinio dell'avv. **GA...**
AL..., elettivamente domiciliata presso il difensore avv. **GA...**

ATTRICE

contro

ROBERTO DI VECCHI (C.F. **DV...**), con il patrocinio dell'avv. **VA...**
GI..., elettivamente domiciliato presso il difensore avv. **VA...**

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

1) Accertato il credito della **Fondazione Emerson** verso la società **L...** IN D... srl in liquidazione nell'importo di € 25.684,95, accertata altresì la lesione immediata e diretta del diritto di credito della Fondazione, essendo stata violata, da parte del sig. **DI VECCHI ROBERTO**, la par condicio



creditorum, condannare quest'ultimo a risarcire alla Fondazione i danni quantificati in € 25.684,95, oltre agli interessi al tasso di cui all'articolo 30, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (ex art. 37 del Regolamento delle Attività Istituzionali doc. 18), ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dalla scadenza dei pagamenti al saldo.

Condannare il convenuto, al pagamento delle spese e compensi di causa, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, con l'aumento di cui all'art. 4 n°1 bis D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), per essere gli atti navigabili.

Per parte convenuta:

respingersi ogni domanda avversaria siccome infondata, sia in fatto sia in diritto, per i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta;

condannarsi l'attrice alla rifusione delle spese e competenze di lite.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierna attrice, allegato di vantare un credito nei confronti della società ~~L. Casa In D. s.r.l.~~ (Linea Casa) pari ad euro 25.684,95 a titolo di contributi previdenziali e sanzioni, allegava che ~~R. D. V.~~ era stato socio ed amministratore unico della società dalla costituzione - 28/03/2008- sino al 18/01/2019 e che, in data 27/02/2020, la società era stata posta in liquidazione, con deposito del bilancio finale di liquidazione in data 29/02/2020 e cancellazione dal registro delle imprese in data 12/03/2020.

Precisava, inoltre, che il proprio credito era stato accertato a seguito del verbale di accertamento ispettivo del 24 ottobre 2014 e del verbale di accertamento ispettivo del 16 luglio 2020 e che quest'ultimo era relativo all'omesso versamento di contributi per il periodo nel quale il convenuto rivestiva la carica di amministratore unico.

Tanto premesso allegava che dall'esame del bilancio finale di liquidazione e dei precedenti bilanci emergeva che i terzi creditori, ad esclusione di ella attrice, erano stati soddisfatti prima della formale messa in liquidazione, in gran parte già nel 2018, quando il convenuto era in carica come amministratore unico.

Allegava che, in considerazione di quanto sopra, il convenuto, pur rivestendo la qualifica di amministratore unico, dal 2018 aveva di fatto operato come liquidatore e che la cessione delle quote da



parte del convenuto nel novembre 2018, quando l'attività della società era di fatto cessata, lasciava presumere che lo stesso, con tale operazione, avesse voluto sottrarsi alle responsabilità proprie del liquidatore, stante i pagamenti effettuati in spregio alla *par condicio creditorum* alcuni dei quali effettuati nei confronti di società e ditte ad egli stesso riferibili.

Segnalava, in particolare, che, nel corso del 2018, la società aveva:

- a) effettuato pagamenti per euro 50.823,49 in favore della Immobiliare di ~~D. V. & C.~~ s.a.s., di cui il convenuto era socio accomandatario;
- b) venduto, al convenuto personalmente, beni strumentali per euro 3.652,00;
- c) venduto alla impresa individuale Cose di Casa di ~~D. V. & C.~~, di cui il convenuto è titolare, autocarri/autovetture per euro 33.500,00;
- d) corrisposto alla stessa impresa individuale Cose di Casa di ~~D. V. & C.~~ euro 14.640,00, per una causale che non era dato ricavare dal partitario.

Evidenziava, infine, che il proprio credito non poteva essere esercitato né verso i soci, non avendo costoro ricevuto somme all'atto della liquidazione, né verso il liquidatore, essendo egli all'oscuro dei crediti della Fondazione, perché non risultanti dalle scritture contabili.

Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto al risarcimento del danno ex artt. 2476 VII comma e 2043 c.c., o, alternativamente, ex artt. 2476 VI comma, 2394 e/o 2395 c.c., e “*–quanto all’ipotesi in cui il convenuto possa essere qualificato come liquidatore di fatto nell’esercizio del 2018, ex art. 2495 II comma c.c.*”.

Si costituiva il convenuto che, in via preliminare, contestava l'applicabilità dell'art. 2476 VI comma c.c. per essere gli atti che avrebbero danneggiato il creditore stati posti in essere nel corso dell'anno 2018, laddove suddetta norma non era stata ancora introdotta. Contestava, altresì, l'applicabilità degli artt. 2394 e 2395 c.c. perché riferibili esclusivamente agli amministratori di società per azioni. Contestava la sussistenza di una responsabilità ex art. 2495 II comma c.c. non avendo mai ha assunto l'incarico di liquidatore e in ogni caso perché “*la pretesa risarcitoria ex art. 2495 II comma c.c. presuppone la riscossione di denari dal bilancio finale di liquidazione*”.

Contestava, altresì, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2476 comma VII c.p.c. stante l'inapplicabilità del principio della *par condicio creditorum* al di fuori della fase di liquidazione, contestando la ricostruzione fattuale effettuata dall'attrice con riguardo a pagamenti desumibili dal “partitario”, “*laddove trattasi in parte di mere operazioni contabili di chiusura di partite passive e solo*



in parte di pagamenti eseguiti, nessuno dei quali in ogni caso concretizzante distrazione di beni sui quali ~~F. d. l. E. s. s. a. c. c.~~ può fondatamente invocare il privilegio speciale ex art. 2753, 2754 2778 c.c.”.

Nello specifico, quanto alle singole operazioni menzionate in atto di citazione, allegava, quanto ai canoni di locazione pagati alla società RGA ~~I. s. s. a. c. c.~~ Sas, che, nel corso dell'anno 2016, al fine di non gravare la situazione patrimoniale/economica della società ~~L. s. s. a. c. c.~~ ~~I. s. s. a. c. c.~~ srl, aveva provveduto ad una prima riduzione del canone di locazione, per poi stipulare, nel 2018, un nuovo contratto con canone ulteriormente ridotto alla metà rispetto al contratto originario. Allegava che, nel corso del 2018, aveva provveduto esclusivamente a pagare la somma di euro 25.000,00 (oltre Iva), costituente il nuovo ridotto canone locatizio, non essendogli pertanto imputabile uno specifico inadempimento e/o responsabilità patrimoniale.

Riteneva infondate le contestazioni circa assunte cessioni di beni a terzi, allegando di aver posto in essere esclusivamente la vendita di un cespite, costituito da un autocarro, per il corrispettivo di euro 12.000,00, oltre Iva, con versamento dei proventi nelle casse sociali mentre, con riguardo alla vendita a se stesso di beni aziendali, segnalava che dal partitario emergeva la vendita di un solo bene per 150,00 euro.

Contestava, inoltre, il *quantum* del credito vantato da parte attrice, rilevando che dall'assunto privilegio dovevano essere esclusi, secondo il dettato di cui all'art. 2754 c.c., gli accessori quali interessi e sanzioni.

All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni come in epigrafe formulate.

I. La qualificazione della domanda attorea

In via preliminare è necessario qualificare la domanda proposta da parte attrice nei confronti del convenuto alla luce delle allegazioni in fatto dalla stessa effettuate.

Parte attrice, nella sostanza, lamenta che il convenuto, nel 2018, periodo in cui ha rivestito la carica di amministratore della società ~~L. s. s. a. c. c.~~ Casa, ha posto in essere una gestione sostanzialmente liquidatoria della società, procedendo anche al pagamento di creditori chirografari, così impedendole di soddisfare



le proprie pretese creditorie garantite da privilegio.

Ciò posto parte attrice lamenta, nella sostanza, il depauperamento del patrimonio sociale ad opera della condotta dell'amministratore, con conseguente impossibilità di soddisfare il proprio credito, circostanza sussumibile nel disposto normativo di cui all'art. 2476 comma VI cod. civ. nel testo oggi in vigore che dispone che “*gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale...*”

Parte convenuta ha rilevato l'erroneità del riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2476 comma VI nel testo attualmente in vigore, in quanto introdotto in epoca successiva al verificarsi dei fatti di causa ed ha contestato l'applicabilità, in via analogica, della disciplina di cui all'art. 2394 cod. civ. (che regola la responsabilità degli amministratori della s.p.a. verso i creditori per l'inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione del patrimonio sociale) alle società a responsabilità limitata eccependo, altresì, la novità della domanda di condanna ex art. 2394 cod. civ. come formulata da parte attrice con la prima memoria ex art. 171 bis c.p.c.

Ciò posto, come correttamente rilevato da parte attrice, costituisce *ius receptum* che la responsabilità degli amministratori di s.r.l., prima della modifica all'art. 2476 cod. civ., fosse sussunta in via analogica nell'ambito della responsabilità ex art. 2394 c.c., per colmare il *vulnus* determinato dal vuoto normativo, poi sanato con la novella in esame (sul punto cfr. tra le altre C. Cass. 23452/2019).

Né il diverso riferimento normativo (da 2476 comma VI cod. civ. contenuto nell'atto di citazione a 2394 cod. civ. convenuto nella prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ.) costituisce *mutatio libelli* essendo immutati i fatti dedotti e per i quali il convenuto è stato chiamato a rispondere a titolo risarcitorio.

II. Il comportamento colposo contestato: la gestione liquidatoria e la violazione della par condicio creditorum

Tanto premesso, è provato che, nel corso del 2018, l'amministratore ha svolto una gestione sostanzialmente liquidatoria della società.

Come evidenziato da parte attrice, e non specificamente contestato, dall'esame del bilancio finale di liquidazione al 29/02/2020 si rileva che la società non ha pagato terzi creditori, segno che questi erano stati soddisfatti prima della formale messa in liquidazione.



Inoltre, il bilancio relativo all'esercizio chiuso in data 31/12/2019 indica ricavi della produzione pari zero, mentre nell'anno precedente sommavano a euro 495.712,00. Analogamente i costi della produzione per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci sono stati di soli euro 278,00 nel 2019 a fronte di euro 235.406,00 nel 2018 segno che, di fatto, l'attività era già cessata nel 2019.

Dal bilancio chiuso al 31/12/2018 emerge, altresì, che al 31/12/2017 i debiti esigibili entro l'esercizio successivo erano di euro 240.149,00 e al 31/12/2018 di euro 12.910,00 circostanza che lascia presumere che la tacitazione della gran parte dei creditori, fosse già avvenuta nel 2018: infatti nel 2019 è avvenuto il pagamento dei creditori per soli 12.910,00 e tra questi non è stato soddisfatto il credito dell'attrice che pacificamente non risultava nel partitario. Inoltre, la società è stata posta in liquidazione in data 27 febbraio 2020, con deposito del bilancio finale di liquidazione in data 29/02/2020 e cancellazione dal registro delle imprese in data 12/03/2020; tempistiche che confermano che la sostanziale liquidazione del patrimonio era già avvenuta nel 2018.

In forza di quanto sopra è pertanto provato che il convenuto ha posto in essere un'attività sostanzialmente liquidatoria senza rispetto del principio della *par condicio creditorum*.

Quanto alla concreta violazione di tale ultimo principio è pacifico che il credito dell'attrice è per un significativo importo munito di privilegio e relativo a crediti precedenti il 2018 (si osserva che solo una minima parte dei contributi non versati è relativa al primo trimestre del 2018) e che, nel 2018, sono stati effettuati pagamenti nei confronti di creditori privilegiati di grado inferiore (quali il pagamento di canoni di locazione per euro 25.000,00) o addirittura in assenza di causa (il versamento di euro 14.640,00 corrisposto all'impresa individuale C... di G... di D... V... R...).

III.L'operatività del principio nel caso in esame

Quanto all'operatività del principio della *par condicio creditorum* nel caso specifico si osserva che, secondo i più recenti arresti della Suprema Corte, il liquidatore di una società di capitali "*ha il dovere di procedere a un'ordinata liquidazione del patrimonio sociale, pagando i debiti secondo il principio della "par condicio creditorum", pur nel rispetto dei diritti di precedenza dei creditori aventi una causa di prelazione. Egli ha, in particolare, l'obbligo di accertare la composizione dei debiti sociali e di riparare eventuali errori od omissioni commessi dagli amministratori cessati dalla carica nel rappresentare la situazione contabile e patrimoniale della società, riconoscendo debiti eventualmente non appostati nei bilanci e graduando l'insieme dei debiti sociali, dopo averli verificati, in base ai*



privilegi legali che li assistono, il pagamento dei quali deve avvenire prima di quello dei crediti non garantiti da cause di prelazione. Ne consegue che il danno da risarcire al creditore che sia stato soddisfatto in percentuale inferiore a quella di altri creditori di pari grado equivale all'importo che egli avrebbe avuto diritto di ricevere ove il liquidatore avesse correttamente applicato il principio della "par condicio creditorum" (cfr. C. Cass. 521/2020).

Tale principio non opera, ovviamente, per l'amministratore della società nel corso della normale attività di impresa, dovendo l'amministratore provvedere al pagamento dei debiti secondo il diverso parametro della loro scadenza.

Premesso che i crediti in esame erano, in ogni caso, già scaduti entro il primo trimestre del 2018 (riguardano il credito accertato nel 2020 omissioni relative al periodo II trimestre 2015, I trimestre 2018), ritiene il Collegio che, nel momento in cui la gestione ordinaria della società è di fatto cessata, muovendosi l'amministratore in un'ottica sostanzialmente liquidatoria, il principio sopra elaborato con riguardo alla fase di liquidazione debba trovare applicazione anche nei confronti dell'amministratore che, in caso contrario sarà responsabile, ex art. 2394 cod. civ. o ex art. 2476 comma VI cod. civ. (nel testo attuale) o, in ogni caso, ex art. 2395 cod. civ. o ex art. 2476 comma VII cod. civ. (nel testo attuale) nei confronti del creditore non soddisfatto in conseguenza della violazione del *principio della par condicio*.

In linea generale l'azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e presuppone un comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo, per difetto, ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere.

Nel caso di incapienza del patrimonio sociale a soddisfare la totalità dei creditori, la liquidazione in violazione del principio *de quo* integra un danno certo per i creditori insoddisfatti che tali non sarebbero stati in caso di liquidazione effettuata nel rispetto dei privilegi.

Deve pertanto ritenersi che la gestione dell'impresa con una finalità eminentemente liquidatoria imponga all'amministratore di adempiere ai propri doveri di conservazione del patrimonio sociale compiendo con diligenza tali atti liquidatori.

Pertanto, in mancanza di un attivo idoneo a soddisfare tutto il ceto creditorio, l'amministratore deve, quantomeno, rispettare, analogamente al liquidatore, il principio della *par condicio creditorum*. Sicché,



effettuata una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e accertata una situazione di incapienza patrimoniale dovrà provvedere al pagamento nel rispetto della *par condicio creditorum*, secondo il loro ordine di preferenza.

Né a diversa conclusione si giunge qualificando la domanda quale azione di responsabilità ex art. 2395 cod. civ. (o ex art. 2476 comma VII cod. proc. civ. nel testo attuale), ritenendo, pertanto, che la condotta dell'amministratore abbia causato un danno diretto al creditore pretermesso e non già un danno "mediato" dalla riduzione del patrimonio della società amministrata.

Premesso che, non essendo stata aperta alcuna procedura concorsuale, non vi è alcun dubbio in merito alla legittimazione attiva del creditore con riguardo ad entrambe le azioni di responsabilità, in presenza dei presupposti sopra delineati (gestione liquidatoria, patrimonio insufficiente a soddisfare tutti i creditori) l'amministratore è certamente tenuto a risarcire il danno subito dal creditore pretermesso a causa della violazione del principio della *par condicio creditorum* nel pagamento dei debiti sociali.

IV La causazione del danno

Vi è ora da verificare se, in conseguenza di quanto sopra, sia stato cagionato un danno all'attrice.

Non è in contestazione che, già alla data della cessione delle quote e della successiva messa in liquidazione della società, non vi fosse la capienza necessaria per onorare il credito dell'attrice.

Parte attrice ritiene tale circostanza provata in considerazione dei pagamenti effettuati dall'amministratore nel 2018 che hanno portato alla riduzione dei debiti nei termini sopra delineati, come emerge dai bilanci e dal partitario.

Per contro parte convenuta genericamente contesta tale assunto rilevando che la gran parte dei pagamenti riportati nelle schede contabili sarebbero costituiti da mere partite di giro.

Al di là di tali considerazioni, deve evidenziarsi che parte attrice ha contestato quattro operazioni poste in essere dal convenuto tra le quali, per quanto di interesse in questa sede, i pagamenti per euro 50.823,49 effettuati in favore della ~~Immobiliare Di D. V. R. & C. s.a.s.~~ di cui il convenuto è socio accomandatario e la corresponsione, all'impresa individuale Cose Di Casa Di ~~D. V. R.~~, dell'importo di euro 14.640,00, per una causale che non è dato ricavare dal partitario.

Come visto parte convenuta, con riguardo a tale seconda operazione, nulla ha allegato.

Con riguardo ai pagamenti alla ~~Immobiliare Di D. V. R. & C. s.a.s.~~ ha allegato di aver corrisposto a tale società, nel corso dell'anno 2018, la somma di euro 25.000,00 (oltre Iva) a titolo di canone di locazione che precisa di aver rinegoziato in riduzione.



Peraltro, il profilo di responsabilità ascritto al convenuto non attiene alla quantificazione del canone ma al suo stesso pagamento, trattandosi di credito privilegiato, ma di grado inferiore.

Da quanto sopra si evince che se nel 2018 la gestione liquidatoria fosse stata condotta secondo i criteri indicati dalla Suprema Corte, il credito di E█████████ sarebbe stato soddisfatto.

Né è contestato che parte attrice non possa ottenere soddisfazione del proprio credito dagli ex soci (che nulla hanno ricevuto in sede di liquidazione) o a titolo risarcitorio dal liquidatore, che non risulta essere stato a conoscenza dell'esistenza del credito di E█████████ in quanto non risultante dal partitario (circostanza non contestata).

Da ciò consegue che il comportamento colposo (gestione liquidatoria senza rispetto del principio della *par condicio*), il danno e il nesso di causa tra l'uno e l'altro devono ritenersi provati.

V La quantificazione del danno

Quanto alla quantificazione del credito e del conseguente danno parte attrice ha esposto la somma di euro 10.650,74 per residui contributi previdenziali, euro 7.975,78 a titolo di accantonamenti F.I.R.R. (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) ed euro 7.058,43 a titolo di sanzioni.

Tale credito risulta privilegiato ex art. 2753 e 2778 n°1 c.c., con riguardo ai contributi obbligatori ed ex art. 2754, 2778 n°8 c.c. con riguardo ai contributi non obbligatori e - nella misura del 50% - alle sanzioni e agli interessi.

Sul punto il convenuto, a fronte di quanto analiticamente dedotto da parte attrice, si è limitato a contestare l'entità della pretesa creditoria, *“laddove nel verbale ispettivo conclusivo risulterebbero dovuti importi diversi sia per contributi sia per sanzioni”*.

Sotto tale profilo parte attrice ha precisato che, con riguardo alle poste creditorie relative al verbale di accertamento del 2014, vi era stata ricognizione del debito a firma dello stesso convenuto mentre, quanto alle somme rivendicate col verbale di accertamento del 2020, l'importo di euro 7.298,10 ivi indicato alla voce Contributi Fondo Previdenza corrisponde a quello riportato in atto di citazione (in quanto il totale di euro 10.650,74 sarebbe dato dalla somma delle due voci ivi specificate). Ha inoltre precisato che le sanzioni sono state aggiornate al 09/10/2020 secondo quanto previsto dal regolamento, mentre le sanzioni di cui all'art. 40 del regolamento sono state applicate in misura fissa.

A fronte di quanto sopra nulla ha replicato parte convenuta.

In considerazione di quanto sopra il credito di parte attrice risulta privilegiato per l'importo di euro



22.155,73 e al chirografo per euro 3.529,21.

È indubbio che se l'amministratore non avesse onorato i crediti privilegiati di grado inferiore (canoni di locazione) e non avesse corrisposto la somma di euro 14.640,00 alla propria ditta individuale con una causale non meglio precisata, il credito privilegiato dell'attrice sarebbe stato onorato.

Peraltro, ritiene il Collegio che sussista il danno lamentato da parte attrice anche con riguardo all'importo, invero non particolarmente elevato, del credito non privilegiato.

Proprio il pagamento di euro 14.640,00 senza causale, sul quale parte convenuta nulla ha replicato, comprova che, a fronte di una corretta procedura di pagamento dei crediti, in assenza di versamenti privi di causale, il credito dell'attrice sarebbe stato integralmente soddisfatto.

Trattandosi di un credito di valuta l'importo di cui sopra deve essere rivalutato all'attualità dalla data di verifica del danno - da individuarsi al 31 dicembre 2018 alla sostanziale cessazione dell'attività liquidatoria svolta in concreto -.

Sull'importo di cui sopra, rivalutato di anno in anno, decorrono gli interessi, come richiesti in atto di citazione, dalla data del 31 dicembre 2018.

VI Le spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e giusta nota vengono liquidati in euro 5.136,00 per compenso (comprensivo di aumento ex art. 4 nr. 1 bis D.M. 55/14), euro 13,23 per spese di notifica e di marca, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso CU.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:

condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice, a titolo di risarcimento del danno per la causale di cui in premessa, la somma di euro 25.684,95, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;

condanna parte convenuta a tenere indenne parte attrice delle spese legali e pertanto a corrisponderle la somma di euro 5.136,00 per compenso, euro 13,23 per spese di notifica e di marca, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso CU.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 aprile 2024



Sentenza n. 1755/2024 pubbl. il 02/05/2024
RG n. 10573/2021
Repert. n. 3387/2024 del 02/05/2024

Il Giudice est.
Alessia Busato

Il Presidente
Raffaele Del Porto

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209

